



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

via G. Marconi n. 2 – Sannicandro di Bari – Tel. +390809936300 Fax: +390809936333
http://www.comune.sannicandro.bari.it – e-mail: llpp@comune.sannicandro.bari.it

Prot. n° 2446

li, 27.02.2012

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 220 del decreto legislativo n. 163 del 2006

tipo di appalto: art. 53, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta relativo all'intervento denominato

"Realizzazione infrastrutture nel PIP del comparto D2.1 della Zona Artigianale D2 – 1° Stralcio"

CUP: I77J09000050006

CIG: 3775739E60

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera f), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**:
 - all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1) del bando di gara**;
- b) la consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a), è ammessa anche senza formalità, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **9:00** alle ore **13:00** ed il giovedì dalle ore **16:00** alle ore **18:00**; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- d) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso (**compresi il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica**), le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- e) il plico deve essere sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo;
- f) le buste interne contenenti la documentazione di cui al successivo Capo 2 (**busta «A - Documentazione»**), l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (**busta «B - Offerta tecnica»**) e l'offerta economica e temporale di cui al successivo Capo 4 (**busta «C - Offerta economica e temporale»**) devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura, con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e);
- g) il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

"A - Documentazione"; "B - Offerta tecnica"; "C - Offerta economica e temporale"

2. Contenuto della prima busta interna «A - Documentazione»

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - a.1) la situazione personale dell'offerente (possessione dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo 2.2;

- a.3) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
- a.4) il possesso dei requisiti del progettista di cui al successivo Capo 2.4;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; la fideiussione deve altresì essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, nonché da una dichiarazione notarile integrativa a conferma dei poteri di firma dell'agente assicurativo per quanto riguarda
- il rilascio della cauzione provvisoria;
 - l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
 - il rilascio della polizza per i rischi dell'esecuzione dell'opera.
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
- c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, richiesta al **punto VI.3), lettera i), del bando di gara**, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- e) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

- f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1, 2.3 e 2.4, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili:**
- g.1) ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- g.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n.81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto g.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), punto c.3);
- h) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:** ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera g), punti g.1), g.2) e g.3);
- i) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica: quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- l) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5, lettera a);
- m) **limitatamente alle imprese cooptate:** le imprese cooptate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1, inoltre devono essere qualificate per importi il cui ammontare complessivo, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati, e presentare le dichiarazioni pertinenti con le modalità di cui al successivo Capo 2.3;
- n) **ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
- n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- n.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- n.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- o) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 140,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante versamento on line al portale <http://riscossione.avlp.it> previa registrazione. La ricevuta di versamento deve riportare altresì il codice fiscale del concorrente e il numero di CIG. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.htm> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale

all'offerta.

- p) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito e di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al Capo 5, lettera c), del presente disciplinare di gara, richiesta al **punto VI.3, lettere m) ed n), del bando di gara**, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante.

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, indicando specificamente l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:

- 1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa delle generalità dei titolati, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari e del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:
 - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
 - in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - i procuratori e gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
 - in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - i procuratori e gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
 - c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

- c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
 - d) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all'art. 38, co. 1, lett. m-ter del d.lgs. n.163/2006, oppure di trovarsi, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all'art.38, co.1, lett. m-ter) del d.lgs.n.163/06, ma sono intervenuti i casi previsti dall'art. 4, co.1 della L. 24/11/1981 n. 689.
La dichiarazione va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:
 - in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - i procuratori e gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
 - f) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - h) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - i) iscrizione, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
 - l) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - m) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
 - m.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
 - m.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - m.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
 - n) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);
 - o) concorrente nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- 3) l'insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara o di qualsiasi altra relazione anche di fatto (unico centro decisionale) con altri concorrenti partecipanti alla gara, cui ricondurre la propria offerta oppure di trovarsi in situazione di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 cod. civ. o altra relazione anche di semplice fatto (unico centro decisionale), cui ricondurre la propria offerta, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, c.f. e sede) e di aver formulato l'offerta autonomamente: Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti (ad. es. visure storiche; statuti; documenti relativi all'organizzazione aziendale, accordi contrattuali all'interno dello stesso gruppo) da cui emerga la sussistenza di tale autonomia, in cui si dia, cioè evidenza che la situazione di controllo, di mero collegamento, ex art. 2359, co.3 cod. civ, o relazione di semplice fatto (ad società tra loro del tutto indipendenti, ma controllate dalle stesse persone fisiche, oppure da persone fisiche

appartenenti alla stessa famiglia), non ha influito sulla formazione dell'offerta. Detti documenti devono essere inseriti in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e della dicitura "**Verifica della documentazione – Sussistenza situazione di controllo**"; **la verifica della predetta documentazione avverrà dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.**

- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane;
- 5) Ulteriori dichiarazioni:
 - a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale e prestazionale d'appalto;
 - b) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato speciale e prestazionale d'appalto;
 - c) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, co.5 ovvero 37, co.7 del d.lgs. n. 163/06;
 - d) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della l. n.241/1990, la facoltà di "accesso agli atti" la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
 - e) dichiarazione di impegno ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nelle gare o nell'esecuzione dei lavori;
 - f) dichiarazione che, nel redigere l'offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

N.B.1): In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento e, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, co.1, lett.b) e c) del codice dei contratti dette dichiarazioni vanno rese anche dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

N.B.2): Si rammenta che i concorrenti devono dichiarare tutti i reati commessi, anche se ritenuti non rilevanti o non incidenti sulla moralità professionale: La dichiarazione deve comprendere anche:

- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanne divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p.;
- gli eventuali provvedimenti di riabilitazione;
- l'eventuale estinzione del reato;
- gli eventuali provvedimenti di revoca.

La Stazione Appaltante, per la verifica delle dichiarazioni predette, acquisirà il certificato del casellario giudiziale integrale da cui risultano tutti i reati commessi. Ogni difformità tra quanto risultante dal predetto certificato del casellario giudiziale e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del reato, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara e la sua segnalazione alle competenti Autorità.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara

Una o più dichiarazioni sostitutive in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed accompagnate da fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, come segue:

- a) il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle sotto indicate categorie per classifiche ed importi:

I ipotesi A

OG3 prevalente per l'importo di € 1.615.087,22 - classifica IV per progettazione e costruzione;

OG6 scorporabile o subappaltabile per l'importo di € 846.981,67 - classifica III per progettazione e costruzione;

OG10 scorporabile o subappaltabile per l'importo di € 291.486,53 - classifica II - per progettazione e costruzione.

oppure, in alternativa:

Ipotesi B

OG3 prevalente per l'importo di € 1.567.104,60 classifica IV per la sola costruzione;

OG6 scorporabile o subappaltabile per l'importo di € 801.309,42 classifica III per la sola costruzione;

OG10 scorporabile o subappaltabile per l'importo di € 268.646,50 classifica II per la sola costruzione.

oppure, in alternativa:

Ipotesi C.1

OG3 prevalente per l'importo di € 2.753.555,42 (classifica IV-bis) per progettazione e costruzione, ove sia in possesso della sola categoria OG3.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG6 per l'importo di € 846.981,67 (classifica III) ed alla categoria OG10 per l'importo di € 291.486,53 (classifica II) devono essere obbligatoriamente subappaltati se il concorrente o, in caso di associazione di tipo verticale almeno un'impresa mandante, non siano in possesso dei relativi requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi C.2

OG3 prevalente per l'importo di € 2.462.068,89 (classifica IV) per progettazione e costruzione, ove sia in possesso della categoria scorporabile OG10 per l'importo di € 291.486,53 (classifica II).

La progettazione e l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG6 per l'importo di € 846.981,67 (classifica III) devono essere obbligatoriamente subappaltati se, il concorrente o, in caso di associazione di tipo verticale almeno un'impresa mandante, non siano in possesso dei relativi requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi C.3

OG3 prevalente per l'importo di € 1.906.573,75 (classifica IV) per progettazione e costruzione, ove sia in possesso della categoria scorporabile OG6 per l'importo di € 846.981,67 (classifica III).

La progettazione e l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG10 per l'importo di € 291.486,53 (classifica II) devono essere obbligatoriamente subappaltati se, il concorrente o, in caso di associazione di tipo verticale almeno un'impresa mandante, non siano in possesso dei relativi requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi D.1

OG3 prevalente per l'importo di € 2.637.060,52 (classifica IV-bis) per la sola costruzione, se in possesso della sola categoria OG3, ove l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione relativa alla progettazione, né le qualificazioni per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori relativi alle categorie scorporabili OG6 e OG10.

I lavori appartenenti alla categoria OG6 per l'importo di € 801.309,42 (classifica III) ed alla categoria OG10 per l'importo di € 268.646,50 (classifica II), in quanto l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione per la progettazione, devono essere obbligatoriamente subappaltati se la ditta concorrente, o in caso di associazione di tipo verticale, almeno un'impresa mandante, non siano in possesso dei requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi D.2

OG3 prevalente per l'importo di € 2.368.414,02 (classifica IV) per costruzione, se in possesso della categoria scorporabile OG10 per l'importo di € 268.646,50 (classifica II), ove l'attestazione SOA non

riporta l'indicazione della qualificazione relativa alla progettazione, né le qualificazioni per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori relativi alla categoria scorporabile OG6.

I lavori appartenenti alla categoria OG6 per l'importo di € 801.309,42 (classifica III), in quanto l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione per la progettazione, devono essere obbligatoriamente subappaltati se la ditta concorrente, o in caso di associazione di tipo verticale, almeno un'impresa mandante, non siano in possesso dei requisiti necessari.

oppure, in alternativa:

Ipotesi D.3

OG3 prevalente per l'importo di € 1.835.751,10 (classifica IV) per costruzione, se in possesso della categoria scorporabile OG6 per l'importo di € 801.309,42 (classifica III), ove l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione relativa alla progettazione, né le qualificazioni per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori relativi alla categoria scorporabile OG10.

I lavori appartenenti alla categoria OG10 per l'importo di € 268.646,50 (classifica II), in quanto l'attestazione SOA non riporta l'indicazione della qualificazione per la progettazione, devono essere obbligatoriamente subappaltati se la ditta concorrente, o in caso di associazione di tipo verticale, almeno un'impresa mandante, non siano in possesso dei requisiti necessari.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37, commi 1, 3 e da 5 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La mandataria o capogruppo deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG3 nella misura minima del 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; le restanti percentuali devono essere possedute cumulativamente dalla/e mandante/mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l'impresa singola. Le imprese costituite in ATI o consorziate che possiedono l'attestato di qualificazione SOA per la progettazione e l'esecuzione dei lavori afferenti alla categoria OG3 ed intendono svolgere "in proprio" la progettazione dei lavori inclusi nei progetti a base dell'appalto, dovranno produrre una dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese, con la quale manifestano l'intenzione di partecipare alla gara, dando atto che l'attività di progettazione verrà svolta da soggetti professionalmente abilitati (muniti dell'iscrizione all'albo e dell'abilitazione di cui al D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza) all'esecuzione delle attività di progettazione incluse nell'appalto, riferibili ad una delle imprese associate o a più imprese associate specificando le generalità complete e la qualifica professionale. Nella stessa dichiarazione deve essere altresì indicato il possesso dei requisiti minimi per la progettazione previsti dall'art. 263 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 come meglio descritti infra.

Ove le imprese costituite in ATI o consorziate non possiedono la qualificazione per la progettazione (attestazione SOA per la sola costruzione per le lavorazioni afferenti alla categoria OG3) e le imprese della costituenda ATI intendono presentare il progetto definitivo di cui all'offerta tecnica ed affidare la progettazione esecutiva dei lavori oggetto di affidamento, ad altri soggetti professionali, devono o possono indicare il/i soggetto/i che collaborerà/anno alla redazione di detto progetto, ovvero a cui sarà/anno conferito/i l'incarico dello stesso, tra quelli di cui all'art. 90, co.1 lett. d),e),f), f bis) g) ed h) del D.Lgs. n. 163/06; tale/i soggetto/i può/possono anche essere temporaneamente associato/i al concorrente costruttore.

Il progettista esterno prescelto deve presentare le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti minimi di progettazione previsti dall'art. 263 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 come meglio descritti infra.

Nel caso, invece, in cui gli attestati SOA documentano il possesso della qualificazione per la progettazione e l'esecuzione dei lavori da parte di più imprese associate o consorziate, il suddetto requisito deve essere posseduto secondo le percentuali innanzi indicate.

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea non in possesso dell'attestato SOA devono dichiarare, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, e successivamente dimostrare in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, il possesso dei requisiti sopra descritti che il medesimo D.P.R. prescrive per la qualificazione delle imprese italiane da parte delle SOA.

Dovrà essere allegata la certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, nel settore EA28, rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF, in originale o in copia conforme all'originale, ovvero ai cui sensi del D.P.R. 445/2000; in caso di

raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo orizzontale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. Il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A.; in alternativa può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva esclusivamente qualora:

- il concorrente abbia utilizzato ai fini della qualificazione, un'attestazione SOA per una classifica non superiore alla III;
- il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità ma tale condizione non sia stata ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l'operatore economico alleggi l'istanza già presentata alla S.O.A., con prova dell'avvenuto ricevimento, finalizzata all'aggiornamento dell'attestazione.

2.4. Requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo

Ipotesi A: operatore economico che espletterà l'attività di progettazione con il proprio staff tecnico

Dichiarazione in carta semplice da cui risulti:

- 1) di essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA anche per prestazione di progettazione nella categoria OG3 prevalente per l'importo di € 1.615.087,22 (classifica IV) e nelle categorie scorporabili o subappaltabili OG6 per l'importo di € 846.981,67 (classifica III) ed OG10 per l'importo di € 291.486,53 (classifica II). Ai sensi dell'art.79 comma 7 del DPR 207/2010, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico, il concorrente deve altresì specificare che l'attestato SOA fa menzione del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, ai sensi dell'art.63 comma 3 del DPR 207/2010, di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2000, con l'indicazione della data di rilascio e di scadenza.
- 2) L'impresa concorrente può eseguire in proprio l'attività di progettazione dei lavori appartenenti alle categorie OG3 e alle categorie OG6 ed OG10, solo se in possesso delle predette qualificazioni SOA in dette categorie, anche per l'attività di progettazione, ai sensi dell'art.53, comma 3, del D.Lgs 163/2006.

Al riguardo il concorrente deve produrre una dichiarazione nella quale si deve dare atto che l'attività di progettazione verrà svolta all'interno dell'impresa da soggetti professionalmente abilitati (muniti dell'iscrizione al relativo albo e dell'abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza) all'esecuzione dell'attività di progettazione inclusa nell'appalto, specificando le generalità complete e le qualifiche professionali. In tal caso, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'art. 263 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010:

- a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del citato d.P.R. n. 207 del 2010, realizzato negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto dal concorrente nella seguente misura:

Importo progettazione a base d'asta di cui al punto II.2.1) del bando):	€ 116.494,90
Requisito minimo: totale fatturato in servizi nei cinque anni:	€ 465.979,58
Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara:	4 volte

La dichiarazione dovrà riportare l'importo del fatturato distinto per anno, con il totale complessivo del cinque anni considerati e il rapporto tra il totale e l'importo dei corrispettivi posto a base di gara.

- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 dello stesso D.P.R., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari **2 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:

decennio di riferimento: dal 27/02/2002 al 27/02/2012				
definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949			Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo: Importo dei lavori
classe				
VI	a	Strade ordinarie	€ 1.567.104,60	€ 3.134.209,20
VIII	-	Acquedotti e fognature	€ 801.309,42	€ 1.602.618,84

III	c	Impianti di illuminazione	€ 268.646,50	€ 537.293,00
-----	---	---------------------------	--------------	--------------

- c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a **0,80 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come segue:

decennio di riferimento: dal 27/02/2002 al 27/02/2012				
definizioni ex art. 14 legge n. 143 del 1949			Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo: Importo di 2 lavori
classe				
VI	a	Strade ordinarie	€ 1.567.104,60	€ 1.253.683,68
VIII	-	Acquedotti e fognature	€ 801.309,42	€ 641.047,536
III	c	Impianti di illuminazione	€ 268.646,50	€ 214.917,20

I servizi di ingegneria e architettura valutabili ai sensi dei precedenti punti, sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara), dei periodi di inizio e ultimazione; ai fini della rivalutazione e dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 82, comma 1, e 83 del D.P.R. n. 207 del 2010; la distinta con l'elenco dei servizi tecnici svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.

- d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a **2 volte** le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, così come segue:

Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	4	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico:	8
---	---	--	---

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 2 dell'ipotesi A e con le modalità richieste nell'ipotesi A possono essere posseduti da una sola impresa associata. Altrimenti devono essere posseduti da una impresa qualificata quale capogruppo nella misura minima del 60%; la restante percentuale (nella misura minima del 40%) deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese qualificate come mandanti. Ove ricorra la predetta ipotesi, le imprese associate che effettueranno anche l'attività di progettazione dovranno rilasciare le ulteriori dichiarazioni previste nella presente ipotesi A.

Ipotesi B: operatore economico che affida l'attività di progettazione ad uno dei soggetti tra quelli di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs 163/2006.

- 1) L'operatore economico deve di essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per sola costruzione nella categoria prevalente OG3 per l'importo di € 1.567.104,60 (classifica IV) e nelle categorie scorporabili OG6 per l'importo di € 801.309,42 (classifica III) ed OG10 per l'importo di € 268.646,50 (classifica II) e deve, altresì, indicare il/i soggetto/i che collaborerà/anno alla redazione del progetto esecutivo dei lavori, ovvero a cui sarà/anno conferito/i l'incarico della redazione dello stesso, tra quelli elencati all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs 163/06.
- 2) Il soggetto progettista deve rilasciare le seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione sostitutiva per atto di notorietà relativa alle condizioni di ammissione alla gara di cui all'art. 90, comma 8, del D.Lgs 163/2006:
- a1) che non ha svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto posto a base di gara, né si trova in situazione di controllo diretto o come controllato o come controllante e di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con professionista a cui stato affidato l'incarico della redazione del progetto posto a base di gara, anche con riguardo ai propri dipendenti, ai propri collaboratori e ai dipendenti di quest'ultimo, e agli affidatari delle attività di supporto alla progettazione e ai dipendenti di quest'ultimi;
 - a2) che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trova in una situazione di controllo diretto come controllata o come controllante, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il soggetto cui è stato affidato l'incarico di progettazione;
 - a3) che non gli è stato conferito l'incarico di collaborazione ovvero non è stato associato per la redazione dei progetti per la stessa gara, in più di un'associazione temporanea, né gli è stato conferito alcun incarico di collaborazione per la redazione dei progetti, contemporaneamente in forma singola e quale componente di una associazione temporanea;
 - a4) che per la stessa gara non è stato conferito l'incarico di collaborazione, ovvero non è stato associata, contemporaneamente una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena l'esclusione di entrambi i soggetti candidati;
 - a5) qualora si tratti di un raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all'art. 90, comma 1. lett. g), del D.Lgs 163/06, che almeno un professionista associato, dipendente o comunque titolare di una parte del servizio da affidare, sia abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;

- b) le dichiarazioni indicate al precedente capo 2.1 rubricato "Requisiti di ordine generale", limitatamente al punto 2, con la sostituzione della condizione di esclusione prevista dalla lettera o) con la seguente che testualmente si riproduce: *"la sospensione o revoca dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell'Autorità giudiziaria, relativamente ad alcuno dei professionisti tecnici titolari, associati, soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici o professionisti responsabili di funzioni speciali infungibili di cui alla successiva lettera d)";*

Le dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui alla lettera b) del punto 2 del precedente capo 2.1 (misure di prevenzione e cause ostative antimafia) devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il soggetto professionale:

- b.1) in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- b.2) in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- b.3) in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- b.4) altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) del punto 2 del precedente capo 2.1 (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare le persone fisiche di cui al precedente capoverso; la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) del punto 2 del precedente capo 2.1 (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), deve riguardare anche le persone fisiche di cui al precedente capoverso, punti b.3) e b.4), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente organizzato in forma societaria deve dichiarare:

- b.5) se vi siano soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di società cooperative o di società di capitali), o direttori tecnici (in caso di società di ingegneria), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ;
- b.6) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto b.5), l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- b.7) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto b.5), per i quali siano state emesse sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

Le dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui alla lettera d) del punto 2 del precedente capo 2.1 devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il soggetto professionale:

- b.8) in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- b.9) in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;

- b.10) in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- b.11) altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- c) la dichiarazione sostitutiva per atto di notorietà di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, ed in particolare: l'iscrizione alla C.C.I.A.A., con numero ed anno di iscrizione, oggetto dell'attività, l'indicazione degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici (per le società ed altre persone giuridiche), ovvero l'atto costitutivo dell'associazione di professionisti e l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti associati), ovvero l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti singoli);
- d) la dichiarazione con la quale sono elencati i professionisti che svolgeranno i servizi da affidare con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, specificando per tutti i professionisti:
- le generalità complete;
 - la qualifica professionale;
 - gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione; l'abilitazione alla sicurezza D.Lgs 81/08;
 - qualora trattasi di società di ingegneria o società di professionisti: il rapporto contrattuale intercorrente con la società, con l'individuazione del direttore tecnico o dei direttori tecnici;
- e) solo per le società di ingegneria: la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010, ovvero per le società professionali: la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. 207/2010.

In caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi di progettazione di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d) del Regolamento, indicati alle lettere a), b), e d) del punto 2 dell'ipotesi A del presente disciplinare, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, nella misura minima del 60% dal soggetto che riveste la figura di capogruppo, e per la restante percentuale (nella misura minima del 40%) cumulativamente dagli altri soggetti; il requisito tecnico di cui alla lettera c) del punto 2 dell'ipotesi A del presente disciplinare, non essendo frazionabile per i raggruppamenti temporanei, deve essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti il raggruppamento temporaneo.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

L'operatore economico può anche associare il soggetto progettista. In tal caso deve essere prodotta, altresì, una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal concorrente "costruttore" (singolo o associato) e dal "progettista", con la quale entrambi manifestano l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in associazione temporanea di imprese, mediante scrittura privata autenticata dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad una di esse (impresa costruttrice), necessariamente mandataria del raggruppamento.

Ipotesi C: operatore economico che espletterà l'attività di progettazione parzialmente con il proprio staff tecnico e parzialmente incaricando o associando uno dei soggetti tra quelli di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del d.Lgs 163/2006.

- 1) L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti indicati al n. 1 della precedente ipotesi A e deve rilasciare tutte le dichiarazioni indicate nella stessa ipotesi A.
- 2) Il soggetto progettista deve rilasciare le dichiarazioni indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 2 dell'ipotesi B.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà essere associato o indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero indicato.

L'operatore economico può anche associare il soggetto progettista. In tal caso deve essere prodotta, altresì, una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal concorrente "costruttore" (singolo o associato) e dal "progettista", con la quale entrambi manifestano l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in associazione temporanea di imprese, mediante scrittura privata autenticata dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad una di esse (impresa costruttrice), necessariamente mandataria del raggruppamento.

3. Contenuto della seconda busta interna «B - Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica costituita dal progetto definitivo ai sensi dell'art. 53, comma 2) del D.Lgs. n. 163/2006 ed in conformità agli articoli da 25 a 34 del D.P.R. n. 207/2010, come integrati dal Capitolato Speciale e Prestazionale d'Appalto e dal presente disciplinare di gara (ad eccezione dei dati che attengano all'offerta economica e cronologica), senza aumento di spesa rispetto all'importo posto a base della presente gara d'appalto.

Il progetto definitivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzarsi e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione. **Non sono ammesse, pena esclusione, variazioni planimetriche rispetto ai tracciati delle infrastrutture viarie previste dal progetto preliminare approvato posto a base di gara.** Le modifiche che verranno apportate con il progetto definitivo offerto dovranno comunque essere effettuate senza onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare posto a base di gara dalla stazione appaltante. Il progetto definitivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e previste dal Capitolato Speciale e Prestazionale d'Appalto e dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti da dette norme e dovrà comunque essere composto almeno dagli elaborati di cui all'art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010. **Dovendo il progetto essere coerente a quello finanziato da parte della Regione e dovendo peraltro essere approvato dalla struttura regionale competente, l'impresa dovrà rendersi disponibile ad introdurre tutte le modifiche eventualmente richieste dalla Regione al progetto in caso di aggiudicazione, fino all'approvazione dello stesso, senza che ciò possa determinare costi aggiuntivi rispetto all'importo offerto.**

Ad ogni buon conto e per comodità si riportano qui di seguito gli elementi oggetto di valutazione:

(elementi di valutazione qualitativa: peso = 80/100)

1. Valore tecnico delle soluzioni migliorative proposte	
<i>a. Soluzioni migliorative tecniche e tecnologiche che comportano un miglioramento alla funzionalità ed alla fruibilità delle opere infrastrutturali</i>	<i>Sub-peso 40/80</i>
<i>b. Soluzioni migliorative in termini di gestione e manutenzione</i>	<i>Sub-peso 20/80</i>
<i>c. Soluzioni migliorative finalizzate ad incrementare la sostenibilità ambientale degli interventi</i>	<i>Sub-peso 15/80</i>
<i>d. Adeguatezza e completezza del progetto definitivo presentato</i>	<i>Sub-peso 5/80</i>
Peso totale 80 su 100	

Il concorrente dovrà produrre, tra l'altro, **a pena di esclusione**, una **relazione tecnica illustrativa** relativa alle soluzioni tecniche migliorative proposte; tale relazione dovrà contenere anche una **scheda riepilogativa di sintesi** riportante, con riferimento ai criteri di valutazione, le proposte formulate dal concorrente ed il confronto tra le stesse e le soluzioni indicate nel progetto definitivo con la sintetica specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e dei vantaggi che si ritiene di poter conseguire. Per ogni criterio potranno essere utilizzate tutte le righe ritenute necessarie per riassumere i miglioramenti proposti. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo schema di rappresentazione di seguito indicato, dove i numeri successivi alle lettere dei criteri indicano il numero progressivo dei miglioramenti proposti per ogni criterio:

Criterio	Progetto a base di gara	Proposta concorrente	
	<i>Elaborato/i di riferimento del progetto preliminare</i>	<i>paragrafo della relazione e dell'elaborato grafico</i>	Vantaggi attesi
1.a.1			
1.a.2			
1.a....			
...			
1.b.1			
1.b.2			
1.b....			

...			
1.c.1			
1.c.2			
1.c....			
...			
1.d.1			
1.d.2			
1.d....			

Note in merito alle formalità della documentazione:

1. le relazioni, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
2. il progetto definitivo, **a pena di esclusione**, non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che attengano all'offerta economica e cronologica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta «C»;
3. il progetto definitivo non deve prevedere, **a pena di esclusione**, soluzioni alternative tra di loro o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco.

Dovrà essere prodotto ogni altro elaborato, particolare ed allegato che, a giudizio del progettista e dell'Impresa, sia idoneo alla completa individuazione delle opere ed alla loro realizzabilità, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi sottesi dall'intervento.

Inoltre, dovrà essere redatto il **computo metrico** distinto per voci elementari (**senza indicazioni di prezzi e importi**) ed il **Capitolato speciale d'appalto** integrante il progetto presentato, che deve essere coerente con il Capitolato prestazionale e contenere:

- la descrizione dettagliata dei materiali impiegati in ogni singola lavorazione;
- la suddivisione in gruppi di lavorazioni omogenee ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010 (**solo per aliquote percentuali e senza indicazioni di prezzi e importi**);

Il progetto deve essere completo di:

- documento con le prime indicazioni al piano di sicurezza inteso come sviluppo del documento "omologo" facente parte del progetto preliminare posto a base di gara;
- il progettista designato dall'operatore economico dovrà dichiarare la rispondenza degli elaborati del progetto ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e la loro conformità alla normativa vigente. All'uopo i progettisti dovranno asseverare che il progetto definitivo redatto sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, è rispondente a tutte le norme, appositamente elencate nella predetta dichiarazione di asseverazione, applicabili all'intervento. Il soggetto professionale o i soggetti professionali incaricato/i della progettazione nella dichiarazione di asseverazione dovranno altresì assicurare che il progetto definitivo ha tutti i requisiti necessari preordinati alla verifica della progettazione e per la validazione prevista dal D.P.R. 207/2010.

4. Contenuto della terza busta interna - «C - Offerta economica e temporale»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica e temporale, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

4.1. Offerta di prezzo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di

- sicurezza di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono o comporranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- g) il ribasso percentuale dovrà limitarsi ai centesimi e non si terrà, pertanto, conto di eventuali cifre millesimali.
- L'offerta economica, pena esclusione, dovrà contenere:
- elenco prezzi unitari (gli importi devono essere al netto della percentuale di ribasso offerto);
 - computo metrico estimativo (l'importo complessivo del computo metrico estimativo deve corrispondere all'importo dei lavori a base d'asta depurato del ribasso offerto);

4.2. Offerta di tempo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori di cui al **punto II.3) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui alla precedente lettera a), con l'unica sottoscrizione di cui alla stessa lettera a);
- b) il concorrente deve indicare il tempo complessivo offerto per l'esecuzione lavori, e tale riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di riduzione e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione rispetto al tempo di esecuzione a base di gara;
- e) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.
- f) **saranno escluse le offerte contenenti un ribasso temporale superiore a 90 giorni, pari ad un tempo complessivo offerto per l'esecuzione lavori di 270 giorni.**

Il concorrente, pena esclusione, dovrà produrre, a corredo dell'offerta temporale un **cronoprogramma** di dettaglio dell'intervento.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

- a) **avvalimento**: ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e in attuazione del precedente Capo 2, lettera l):
- a.1) l'avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera a);
- a.2) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
- a.3) l'avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli importi delle garanzie;
- a.4) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
- sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- sub. 3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi

dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;

- b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000, con le seguenti precisazioni:
- b.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al Capo 2.3, del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del D.P.R. 207/2010;
 - b.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.3) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria; quest'ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del D.P.R. 207/2010 in funzione della classifica dell'attestazione S.O.A. messa a disposizione del concorrente;
- c) **sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti progettuali:** stante la particolarità dell'intervento **sono obbligatori** la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettere m) ed n), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera p), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:
- c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di **procura notarile**.
 - c.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
 - c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
 - c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico concorrente come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c.5) in caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati;
 - c.6) la sola presa visione si ha per assolta in caso di acquisto degli atti progettuali ai sensi del **punto IV.3.3), del bando di gara**, resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

6. Cause di esclusione in fase di ammissione

- a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:
- a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 - a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
 - a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- b) sono escluse **dopo l'apertura del plico d'invio**, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le offerte:

- b.1) le cui buste A, B e C, non risultino all'interno del plico di invio, ciascuna separata l'una dall'altra, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; mancanti di una o più d'una delle buste interne, o con documentazione di qualunque genere interna al plico ma esterna alle buste interne;
- b.2) le cui buste interne A, B e C, presentino modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presentino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- c) sono escluse **dopo l'apertura della busta interna «A»** contenente la documentazione, le offerte:
 - c.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nelle buste interne che vengano successivamente aperte per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
 - c.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 - c.3) il cui concorrente non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - c.4) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;
 - c.5) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c.6) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
 - c.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.8) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
 - c.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative, non abbia indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c);
 - c.10) carenti della ricevuta del versamento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - c.11) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, oppure dal Capo 4, lettera a), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.3), c.4) e c.5), operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;
 - c.12) il cui concorrente non abbia assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito o di presa visione degli atti, come prescritto dal presente disciplinare di gara;
- d) sono escluse **dopo l'apertura della busta interna «B»** le offerte tecniche che:
 - d.1) siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare;
 - d.2) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - d.3) siano in contrasto con le linee guida previste dal Capitolato prestazionale oppure presentino proposte di variante eccedenti i limiti o in violazione dei vincoli previsti dallo stesso Capitolato;
 - d.4) siano incomplete di uno o più d'uno dei documenti o delle condizioni previste in relazione al livello progettuale richiesto, previsti dal Capitolato prestazionale o dal presente disciplinare di gara;
 - d.5) presentino soluzioni alternative o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
 - d.6) siano in contrasto con la normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, o altre norme tecniche di settore, salvo per quelle norme che il Capitolato prestazionale o il presente disciplinare di gara abbiano indicato come derogabili;
 - d.7) rendano palese direttamente o indirettamente uno o più d'uno degli elementi dell'offerta economica e temporale contenuti nella busta «C»;
 - d.8) siano mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- e) sono escluse, dopo l'apertura **della busta interna «C»** contenente l'offerta economica e temporale,

le offerte:

- e.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - e.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
 - e.3) che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - e.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - e.5) qualora il plico contenente l'offerta economica non contenga tutti gli elementi indicati nel presente disciplinare;
 - e.6) qualora il plico contenente l'offerta dei tempi per la realizzazione delle opere, non contenga gli elementi indicati nel presente disciplinare.
- f) **sono comunque escluse**, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, **le offerte**:
- f.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un'impresa ausiliaria;
 - f.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - f.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - f.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - f.5) per le quali il progettista associato o incaricato della progettazione esecutiva, incorra in una delle cause di esclusione previste per i concorrenti.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207/2010, con le specificazioni che seguono:

a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), n. 1, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «B - Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3:

- a.1) a ciascun elemento di valutazione, ovvero a ciascuno dei sub-criteri, è attribuito un punteggio, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario, determinato sulla base del metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207/2010;
- a.2) per ciascun elemento o sub-criterio è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, ottenendo tutti i coefficienti $C(1a)_i$, $C(1b)_i$, $C(1c)_i$ e $C(1d)_i$, attribuiti al concorrente i-esimo;
- a.3) il punteggio, variabile tra zero e uno, di ciascuno dei sub-criteri individuati è poi moltiplicato per il relativo sub-peso indicato, con la seguente formula $P(1a)_i = C(1a)_i * W(1a)$, $P(1b)_i = C(1b)_i * W(1b)$, $P(1c)_i = C(1c)_i * W(1c)$ e $P(1d)_i = C(1d)_i * W(1d)$;
- a.4) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, il relativo concorrente è inderogabilmente escluso dalla gara, non rientrando più nella fattispecie della gara in questione, indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, che prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta;
- a.5) nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione;
- a.6) il punteggio degli elementi elencati al punto IV.2.1), n. 1, del bando di gara è costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi che lo compongono;
- a.7) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.4) e a.5);
- a.8) qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo di cui al precedente punto a.1), la commissione giudicatrice esprime un giudizio motivato su ciascun elemento e un giudizio ponderato conclusivo e complessivo su ogni singola offerta nel suo insieme, attribuendo dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica;

b.1) la valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1), numeri 2 e 3 del bando di gara**, in base alle offerte (contenute nella busta «Offerta economica e temporale»), avviene applicando la seguente formula:

$$C(2)_i = X * A_i / A_{soglia} \quad (\text{per } A_i \leq A_{soglia})$$

$$C(2)_i = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})] \quad (\text{per } A_i > A_{soglia})$$

dove

$C(2)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso sul prezzo) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

A_{max} = valore massimo delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

Ogni coefficiente è poi moltiplicato per il peso $W(2)$ attribuito al ribasso prezzo (15 punti).

b.2) alla riduzione sul tempo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.2 è attribuito il seguente punteggio:

- coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara pari a 360 giorni);
- coefficiente uno all'offerta pari a 270 giorni;
- coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.

I coefficienti intermedi sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$C(3)_i = (360 - T_i) / 90$$

dove:

$C(3)_i$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta i-esima in esame, variabile da zero a uno;

T_i è il ribasso dell'offerta del concorrente i-esimo espresso in giorni, equivalente al tempo complessivo offerto per l'esecuzione lavori;

- Ogni coefficiente è poi moltiplicato per il peso $W(3)$ attribuito al ribasso tempo (5 punti).
- c) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo; tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
- d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$P_i = \sum_{j=1a...3} [W(j) * C(j)_i]$	
dove:	
P_i	è l'indice di valutazione dell'offerta i-esima, corrispondente al punteggio in graduatoria;
j	è uno dei criteri di cui al punto IV.2.1) del bando di gara, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 o 3;
$W(j)$	è il peso attribuito a ciascun criterio (j), ai sensi del punto IV.2.1) del bando di gara;
$C(j)_i$	è il coefficiente, variabile da zero a uno, della prestazione dell'offerta i-esima, relativo a ciascun criterio (j);
\sum_j	è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun criterio (j) 1a, 1b, 1c, 1d, 2 o 3, dell'offerta i-esima;

- e) **offerte anormalmente basse**: ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:
- e.1) risultino attribuiti contemporaneamente:
- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- e.2) oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), punto e.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
- g) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;
- h) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora comunicati secondo le modalità di cui al **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
- a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi;
- a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica e temporale», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta interna «A - Documentazione», provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
- b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte prima, Capo 6, lettera d), punto d.1), abbiano presentato l'apposita busta chiusa contenente la dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta busta resta ferma la verifica di cui al

- successivo Capo 3.2, lettera a), punto a.8);
- b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
 - b.6) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo dell'avvenuto sopralluogo e presa visione ai sensi del **punto VI.3) lettera m), del bando di gara**, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta interna «B - Offerta tecnica», provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, unicamente in relazione ai requisiti necessari alla valutazione della completezza e sottoscrizione della documentazione progettuale e dell'assenza di elementi economici o temporali, provvedendo successivamente a richiudere la busta sigillandola e facendola controfirmare sui lembi di chiusura da parte di tutti i commissari. Nello specifico la commissione dovrà verificare che le offerte tecniche:
- c.1) siano complete di tutti i documenti e delle condizioni previste in relazione al livello progettuale richiesto, previsti dal Capitolato prestazionale o dal presente disciplinare di gara;
 - c.2) non rendano palese direttamente o indirettamente uno o più d'uno degli elementi dell'offerta economica e temporale contenuti nella busta «C»;
 - c.3) siano firmate dal soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, da uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:
- d.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne nell'armadio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
 - d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
- e) in deroga a quanto previsto alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter).

3. Buste interne

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria

- a) la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta interna della «Offerta tecnica», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a);
- b) nell'attribuzione dei coefficienti il criterio di valutazione è basato sugli elementi sopra specificati;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
- d) in relazione alla presentazione dell'offerta tecnica o di taluni elementi della stessa offerta tecnica, essendo la gara in questione indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, che prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, vengono ammessi esclusivamente gli offerenti che abbiano redatto la progettazione definitiva richiesta dalla procedura, senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo, sempre che l'offerta non sia stata esclusa ai sensi della Prima Parte, Capo 6, lett. d).

3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica e temporale» e formazione graduatoria finale

- a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica e temporale» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere;
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);
 - a.5) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);
 - a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1, lettere c) e d);
 - a.7) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, adeguando di conseguenza la graduatoria;
 - a.8) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- b) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), per cui non ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
- c) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi pari o superiori alle soglie di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), per cui ricada nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, essa è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del citato decreto legislativo e del successivo Capo 9; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a.8);
- d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:
 - d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
 - d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto e.2), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d.3) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto e.2), nonché in tutti i casi di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del successivo Capo 9;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con tempestività; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

4. Verbale di gara

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) tali osservazioni sono annotate a verbale, eventualmente allegandovi note scritte del concorrente,

- qualora giudicate pertinenti il procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9 avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
 - f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera g).

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta tecnica, le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
 - a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o l'offerta di tempo.
 - a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
 - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);
 - c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Aggiudicazione

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
 - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva

- non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
- d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale e Prestazionale d'appalto.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale e Prestazionale d'appalto;
- a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, in ogni caso con le modalità previste dal Capitolato Speciale e Prestazionale d'appalto, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) le seguenti dichiarazioni:
- una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva

(DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- b.6) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali proposte di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al D.Lgs. n. 81/2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) qualora l'aggiudicatario:
- d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
 - d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei lavori e il loro inizio, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006: è assorbita dalla verifica del possesso dell'adeguata attestazione S.O.A. in corso di validità.

9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 3.2, lettera d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la

- migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
 - c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - d) la Stazione Appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
 - e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
 - f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
 - g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
 - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
 - j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

9.2. Contenuto delle giustificazioni

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate, ivi comprese quelle connesse ai miglioramenti e alle modifiche progettuali previste nella propria offerta tecnica di cui alla precedente Parte Seconda, Capo 3.1;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
 - a.6) fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte seconda, Capo 3.1, presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b.2) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1) del bando di gara** per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso

- superiore al 20 per cento;
- b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
- c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);
- c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.4) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni

a) tutte le dichiarazioni richieste:

- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la Stazione Appaltante può inviare richieste e comunicazioni:

- a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione

- a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione Appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.comune.sannicandro.bari.it/>.

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta; qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia ai sensi della Parte seconda, Capo 1, lettera e), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni ai sensi della stessa Parte

- seconda, Capo 9;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il comune di Sannicandro di Bari, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Domenico Satalino;
- d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- e.2) i regolamenti di attuazione approvati con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
- e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R. 207/2010 e non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
- g) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è ammesso:
- g.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- g.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte;
- g.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse.
- h) Eventuali parti discordanti tra il bando, il presente disciplinare e il capitolato speciale d'appalto, la questione si intende risolta nel senso della prevalenza del bando di gara sul disciplinare e di questo sul capitolato speciale d'appalto..

4. Obblighi dell'impresa in materia di contrasto al lavoro non regolare

In ottemperanza al Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31, relativo alla "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa Aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo. Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte

dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.


Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente.

Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire".

"Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato.

Sannicandro di Bari (BA), lì 27 febbraio 2012

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE URBANISTICA EDILIZIA MANUTENZIONI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Allegati:

- «A» modello di istanza di partecipazione;
- «B» dichiarazione per l'ammissione alla gara;
- «C» dichiarazione cause di esclusione art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- «D» dichiarazione del progettista (persona fisica);
- «E» dichiarazione del progettista (società);
- «F» modello di offerta economica e temporale.